



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Responsabile di settore Simona MIGLIORINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10156 - Data adozione: 16/06/2021

Oggetto: D.Lgs. nr. 152/2006 Parte V° Titolo I °- Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività. D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 - Individuazione nuove categorie e criteri per le attività da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006. Approvazione nuovi allegati tecnici per "Attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2.500 kg/anno".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/06/2021

Numero interno di proposta: 2021AD011539

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, così come modificata ed integrata dal D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera”;

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare l’art. 2 comma 3 in cui è previsto che “La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte seconda dell’allegato quarto alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, per le quali sono adottate le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo decreto”;

Vista la L.R.T. n. 22 del 03.03.2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” con la quale sono state trasferite dal 01/01/2016 alla Regione le funzioni in materia di ambiente esercitate precedentemente dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. d) della medesima legge regionale;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, specificando che i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità al precedente articolo 271, commi da 5 a 7;

Visto l’elenco di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006 nel quale sono indicati gli impianti e le attività di cui al comma 2 dell’art. 272;

Dato atto che il suddetto comma 2 dell’art. 272 prevede una procedura semplificata per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per determinate attività ed inoltre prescrive che:

- l’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione;
- l’installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti ed attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- l’installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa, previa contestuale procedura di adesione alle stesse;

Visto il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs 152/2006 in cui sono definite le condizioni procedurali per l’adesione alla autorizzazione generale da parte dei gestori delle attività ed in particolare:

- Almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione il gestore invia al SUAP di riferimento la domanda di adesione all’autorizzazione, completa dei documenti necessari, in cui sono specificati gli impianti e le attività a cui fare riferimento;
- L’autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalla legislazione regionale in riferimento all’art.271 del D.Lgs 152/2006 (Piani e programmi sulla qualità dell’aria), o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ” ed in particolare l’Allegato I al suddetto D.P.R. in cui sono approvati gli allegati tecnici per gli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006, come definiti nella parte II dell’allegato IV della parte Quinta del decreto stesso;

Visto l’articolo 20 del Regolamento 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Vista la D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 con la quale sono state individuate, in relazione al tipo e alla modalità di lavorazione, ulteriori attività oltre a quelle previste dall’elenco di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272, comma del D.Lgs 152/2006, ed in particolare:

- attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2.500 kg/anno;

Dato atto che la suddetta delibera ha altresì evidenziato che, in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, per l’adozione di autorizzazioni a carattere generale è necessaria la predisposizione di specifici allegati tecnici settoriali contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e gestionali, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per tali tipologie di attività, rinviando al Settore autorizzazioni ambientali la approvazione degli allegati tecnici suddetti nonché, ove necessario, di provvedere all’aggiornamento della modulistica;

Visto l’allegato A alla suddetta DGRT 303/2020 che, in riferimento alle ulteriori attività da assoggettare ad autorizzazione generale, ha definito i contenuti minimi dell’autorizzazione generale e degli allegati tecnici a corredo delle autorizzazioni generali per le attività di cui al presente atto;

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 3 del regolamento n. 13/R del 29.03.2017 con cui si stabiliscono le modalità di approvazione con decreto dirigenziale della modulistica unica regionale in materia di autorizzazioni ambientali, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs152/2006, sia ricadenti nell’ Autorizzazione Unica Ambientale sia per i casi in cui è fatta salva la facoltà dei gestori di non avvalersi dell’AUA;

Visto il decreto dirigenziale 17460/2018 con il quale è stato aggiornato il modulo unico regionale di istanza di AUA ed è stato approvato il modulo unico regionale di domanda di adesione all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale non ricadenti in AUA;

Dato atto che, in esecuzione di quanto stabilito dalla DGRT 303/2020, i tecnici del Settore autorizzazioni ambientali, coadiuvati dal supporto specialistico di ARPAT, hanno predisposto l'allegato tecnico per “attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2.500 kg/anno” approvato con decreto Dirigenziale n. 5733 del 22/04/2020;

Premesso che con il decreto n. 5733/2020 di cui sopra era stata individuata quale condizione vincolante per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale una distanza minima in linea d'aria dell'attività pari ad almeno 100 m dalla più vicina civile abitazione;

Considerato che, il requisito di distanza imposto, sulla base dei dati e dei riscontri che sono stati acquisiti dal momento dell'entrata in vigore di suddetto decreto, è risultato di fatto un elemento preclusivo all'adesione al titolo nella modalità semplificata per molte piccole realtà potenzialmente interessate, a fronte di un accertato ridotto impiego di solvente rilevato nelle istanze pervenute;

Ritenuto pertanto necessario avviare un percorso istruttorio congiunto con gli Enti competenti in materia ambientale finalizzato all'individuazione dell'eventuale sussistenza di presupposti per una rimodulazione del requisito della distanza;

Visto il contributo tecnico di ARPAT – Direzione Tecnica, prot ARPAT n. 2021/0020953 del 19/03/2021, acquisito al prot. regionale con n. 0123260 in data 19/03/2021, che rileva l'assenza, sulla base delle evidenze attualmente disponibili, di fenomeni di molestia olfattiva associati a questa tipologia di attività anche quando sono condotte in prossimità di abitazioni ed "esprime parere favorevole ad eliminare tale vincolo dall'autorizzazione generale, anche in considerazione della possibilità, per il Comune competente, nell'ambito di quanto previsto al c.3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, di segnalare eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo per non conformità urbanistiche o per l'esistenza, nell'ambito dei propri regolamenti, di restrizioni o di vincoli di localizzazione".

Preso atto che con nota prot. n. 0131356 del 24/03/2021 è stata convocata per il giorno 08/04/2021 una specifica riunione per esaminare una possibile modifica del decreto Dirigenziale n. 5733 del 22/04/2020;

Preso atto che:

- alla riunione del giorno 08/04/2021 sono stati invitati ARPAT, l'Azienda USL Toscana nord ovest, USL Toscana Centro, USL Toscana sud est ed ANCI Toscana, in rappresentanza dei Comuni potenzialmente interessati;
- alla riunione del 08/04/2021 hanno partecipato ARPAT, l'Azienda USL Toscana nord ovest ed USL Toscana sud est;

Preso atto che in sede di riunione del 08/04/2021, come precisato nel verbale agli atti, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 0179726 del 22/04/2021, sulla base delle valutazioni espresse è stato deciso di procedere come segue:

- A. Conferma dei contenuti dell'allegato tecnico vigente per attività con distanza di almeno 100m da civili abitazioni/ricettori sensibili;
- B. predisposizione di un nuovo allegato tecnico per attività con distanza di almeno di 100 m da ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura/riposo) ed almeno 50 m da ricettori residenziali, con previsione di quantitativi massimi di solvente nei prodotti utilizzati ridotti indicativamente del 50% rispetto agli attuali;
- C. predisposizione di un terzo allegato tecnico per attività con distanza di almeno di 100 m da ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura/riposo) ed almeno 30 m da ricettori residenziali, con previsione di quantitativi massimi di solvente nei prodotti utilizzati ridotti indicativamente dell'80% rispetto agli attuali.

Ritenuto pertanto necessario, coadiuvati dal supporto specialistico di ARPAT, predisporre gli allegati tecnici "A", "B" e "C", oggetto del presente provvedimento, che recepiscono i contenuti di quanto concordato con ASL in sede di riunione del 08/04/2021;

Ribadito che:

- L'adesione da parte dei gestori delle attività sopra specificate costituisce una procedura autorizzativa semplificata che ne consente l'avvio decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di sospensione dei termini e previa verifica delle dichiarazioni di rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
- le autorizzazioni a carattere generale per le suddette attività riguardano esclusivamente le emissioni

in atmosfera e non sostituisco ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione o esercizio dell'impianto o attività;

- la durata delle singole autorizzazioni generali è di 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione;
- le domande di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 sono presentate al SUAP secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del DPGR n. 13/R/2017;
- in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali fuori ambito AUA, gli impianti e o attività, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, possono essere messi in esercizio trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione da parte dell'autorità competente mentre, in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali in ambito AUA, per la messa in esercizio occorre aver acquisito il titolo unico ambientale ai sensi dell'articolo 4 del DPR 13 marzo 2013, n. 59;

Ritenuto di provvedere per quanto stabilito dalla richiamata D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 ad approvare gli allegati tecnici come di seguito specificati:

- Allegato tecnico A - Attività di preparazione e/o verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con distanza di almeno 100 metri dalle civili abitazioni;
- Allegato tecnico B - Attività di preparazione e/o verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con distanza di almeno 50 metri dalle civili abitazioni.
- Allegato tecnico C - Attività di preparazione e/o verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con distanza di almeno 30 metri dalle civili abitazioni.

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che il decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021, con il quale sono stati approvati, in esito al percorso istruttorio di cui sopra, i nuovi allegati tecnici per "Attività di preparazione e verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con consumo di solvente inferiore a 2.500 kg/anno", conteneva meri errori di digitazione negli allegati B e C a detto decreto;

Ritenuto pertanto necessario correggere i refusi rilevati e sostituire con il presente il decreto n. 9197/2021 di cui sopra;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 Parte V Titolo I e in attuazione alla D.G.R.T. n. 303 del 09.03.2020 che ha individuato le ulteriori attività da assoggettare ad autorizzazione di carattere generale di cui in premessa, gli allegati tecnici di seguito specificati:
 - Allegato tecnico A - Attività di preparazione e/o verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con distanza di almeno 100 metri dalle civili abitazioni;
 - Allegato tecnico B - Attività di preparazione e/o verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con distanza di almeno 50 metri dalle civili abitazioni.
 - Allegato tecnico C - Attività di preparazione e/o verniciatura a rullo e pennello di imbarcazioni per esclusiva finalità manutentiva con distanza di almeno 30 metri dalle civili abitazioni.
2. di dare atto che l'adesione da parte dei gestori alla procedura autorizzativa semplificata delle attività sopra specificate seguirà le procedure e le condizioni definite all'art. 272 del D.Lgs 152/2006;
3. di precisare che potrà essere prevista la perdita del godimento del titolo abilitativo di cui trattasi nel

caso in cui fossero segnalati ripetuti fenomeni di molestia olfattiva originati dall'attività produttiva, verificati da parte di pubblico ufficiale rispetto al principio della "stretta tollerabilità";

4. di confermare che il decreto Dirigenziale n. 5733 del 22/04/2020 è decaduto a far data dall'entrata in vigore del decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021 ma che sono vigenti, per un periodo di 15 anni successivi all'adesione, le autorizzazioni acquisite ai sensi di detto decreto n. 5733/2020;
5. di precisare che il decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021 decade a far data dall'adozione del presente decreto, che lo sostituisce integralmente;
6. di precisare che le istanze di adesione presentate nel periodo di vigenza del decreto Dirigenziale n. 9197 del 27/05/2021, dovranno essere aggiornate per la conferma del rispetto dei requisiti fissati con il presente decreto;
7. di trasmettere il seguente provvedimento a tutti i soggetti interessati ed in particolare ARPAT, quale autorità di controllo e alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

II DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A Allegato tecnico*
e559dac4fb8bb7b0698ab90e42d3313202127c5697bd7daa44eb30a462e05d33
- B Allegato tecnico*
931ebb156063e8e3b443244c0b6331179404a13a3dea034aca4b7aacce3292d7
- C Allegato tecnico*
1ecbf113bbf1b0594c698bf7e86682a380b34cc015216543e689b70e330036f3

CERTIFICAZIONE